

REGOLAMENTO (CEE) N. 1745/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo, istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Procedura

- (1) Con decisione 82/543/CEE⁽³⁾, la Commissione ha accettato un impegno di prezzo offerto dalla Sinochem, ed ha chiuso la procedura antidumping aperta nel 1981 nei confronti delle importazioni di paracetamolo originario della Cina.

Nell'aprile 1987, il Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici (CEFIC) ha presentato, a nome della maggior parte dei produttori comunitari di paracetamolo, una richiesta di riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Nella richiesta si sosteneva che, dato che le strutture di esportazione cinesi sono state decentrate verso imprese regionali, l'impegno accettato nel 1982 non era più sufficiente e che gli esportatori cinesi praticavano nuovamente il dumping, recando un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Dopo aver pubblicato un avviso relativo all'imminente scadenza dell'impegno⁽⁴⁾, nel settembre 1987⁽⁵⁾, la Commissione ha avviato una procedura di riesame a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento suddetto. In attesa dei risultati del riesame, rimangono applicabili le misure attualmente in vigore.

Il prodotto interessato è il paracetamolo, un analgesico destinato a vari usi farmaceutici, compreso nel codice NC 2924 29 30.

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
 (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
 (3) GU n. L 236 dell'11. 8. 1982, pag. 23.
 (4) GU n. C 193 del 22. 7. 1987, pag. 2.
 (5) GU n. C 236 del 2. 9. 1987, pag. 2.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura della procedura di riesame l'esportatore interessato, gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ai questionari loro inviati, dando loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) Due produttori comunitari hanno rinviato alla Commissione il questionario debitamente compilato. Un operatore collegato all'esportatore interessato ha rinviato, entro i termini prescritti, una risposta incompleta. Egli ha inoltre reso noto, a nome dell'esportatore interessato, il suo punto di vista per iscritto, ed ha chiesto ed ottenuto di essere inteso.

- (4) Dal canto suo, l'esportatore cinese ha risposto al questionario in modo parziale. Egli ha proposto alla Commissione di rivedere le modalità relative all'impegno assunto nel 1982.

- (5) «Pertanto, per le parti che non hanno risposto o non si sono altrimenti manifestate, le conclusioni sono state stabilite, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, in base ai dati disponibili, ossia le informazioni ottenute dal ricorrente e i dati statistici ufficiali comunitari.

- (6) La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie, ed ha svolto un'inchiesta presso due produttori comunitari: Hartington chemicals, Chesterfield, Regno Unito e Rhône-Poulenc, Parigi, Francia.

La Commissione ha chiesto osservazioni scritte e particolareggiate da parte dei produttori comunitari, dell'esportatore cinese e degli importatori notoriamente interessati, ed ha sottoposto le informazioni ricevute ai controlli ritenuti necessari.

- (7) L'inchiesta della Commissione riguarda il periodo dal 1º gennaio al 31 luglio 1987.

B. Dumping

- (8) Per stabilire l'esistenza di un dumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84, e si è quindi avvalsa di uno dei metodi per il calcolo del valore normale di cui all'articolo suddetto. Il ricorrente aveva proposto di riferirsi, per il calcolo del valore normale, agli Stati Uniti d'America, precisando che si trattava dei